

CAPITOLO X

Le censure riguardanti le propalazioni di Gaetano Costa

Gaetano Costa, ricordava il Tribunale, aveva iniziato a collaborare nel febbraio del 1994, inizialmente con l'Autorità Giudiziaria di Reggio Calabria e successivamente con quelle di Messina e Palermo. Aveva dichiarato di essere stato affiliato alla "Ndrangheta" sin dai primi anni '70 del novecento, e di avere partecipato, all'interno di tale organizzazione criminale, all'esecuzione di molteplici omicidi (una decina come mandante ed uno anche come esecutore materiale) nonchè a rapine e ad altri reati, molti dei quali spontaneamente confessati al momento della sua collaborazione.

Il Costa aveva riferito di non avere mai avuto occasione di conoscere l'imputato, né di sentirne parlare. Tuttavia, intorno alla fine del 1992, mentre si trovava detenuto all'interno del carcere dell'Asinara, ristretto nella medesima cella con tre "uomini d'onore", e cioè Cosimo Vernengo, Pietro Scarpisi e Vincenzo Spadaro, intento a guardare alla televisione un servizio giornalistico riguardante il suo arresto, aveva notato lo Spadaro che, *"come se avessero arrestato qualcuno che gli interessava"* si era portato le mani ai capelli, accompagnando tale gesto, dal collaborante interpretato di sorpresa e sgomento, con la frase dialettale *"nnu consumaru!"* (letteralmente traducibile nella frase "ce lo hanno consumato").

Il Tribunale, quindi, descriveva la caratura mafiosa di Vincenzo Spadaro, già condannato per associazione mafiosa nell'ambito del primo maxi processo e strettamente collegato all'interno di "Cosa

Nostra” al più famoso fratello Tommaso, capo della famiglia mafiosa della Kalsa.

Nel rassegnare gli elementi a sostegno della attendibilità intrinseca ed estrinseca del Costa - e nel disattendere la negazione del fatto operata in sede di esame dai suoi codetenuti Spadaro, Scarpisi e Vernengo, esaminati ai sensi degli artt. 210 e 195 c.p.p., il Tribunale osservava, tra l’altro, che il collaborante si era limitato a riferire un episodio di portata limitata, cui aveva avuto modo di assistere del tutto casualmente, che, costituendo quasi uno sfogo spontaneo da parte dello Spadaro, si rivelava del tutto inattaccabile rispetto alla linea difensiva della millanteria.

Egli non era stato, cioè, depositario di alcuna confidenza espressamente rivoltagli da altri e non aveva in alcun modo cercato di attribuire alle parole che aveva sentito pronunciare dallo Spadaro, nell’occasione descritta, significati ulteriori rispetto a quelli emergenti dal loro stesso tenore letterale.

Il comportamento dello Spadaro, secondo il Tribunale, denotava sgomento, disperazione ed ira al tempo stesso; stati d’animo giustificabili solo con la consapevolezza di un grave danno subito dall’organizzazione mafiosa a seguito dell’individuazione di un suo prezioso referente all’interno dei vertici istituzionali dello Stato.

Sebbene la motivazione della sentenza impugnata esaurisca il materiale logico riversato nelle pagine 13-23 del volume III capitolo V, paragrafo V.1 dell’atto di impugnazione, giova, comunque, rilevare che

i difensori appellanti hanno prospettato l'attendibilità delle smentite offerte in sede di esame, all'udienza dell'undici luglio 1995:

- da Vincenzo Spadaro (<<*Io non ho motivo di avere detto queste parole, di dire: 'Nnu consumaru' perché non ho avuto mai rapporti e non conosco.....non ho avuto questi rapporti e non conosco il dottore.....questo dottore Contrada, quindi non ho motivo di dire questo...>>* (pag. 11 della trascrizione);
- da Cosimo Vernengo (<<".....*Ma quando mai? Mai. Non è vero..." Domanda: "...Lei, il dott. Contrada l'ha mai conosciuto?..." Risposta : "...Mai. L'ho conosciuto adesso in televisione.....>>* (ibidem pagg. 15-16-17) ;
- da Pietro Scarpisi, che aveva negato il fatto sostenendo che nessun commento si faceva in cella su faccende mafiose, per il timore di intercettazioni ambientali (<<...*quando sono stato all'Asinara, lì non si parlava di nulla perché lì si pensava che c'erano dentro le celle microspie e cose varie, quindi nessuno faceva nessun commento e nessuno di niente. Qualsiasi cosa succedeva in televisione, si ascoltava solamente.....le ripeto che non si commentava nessuna notizia...>>*(pagine 5 e 6 della trascrizione).

Osserva questa Corte che - essendo il thema decidendum costituito dall'accertamento di condotte di pertinenza del sodalizio mafioso nel suo complesso - è del tutto irrilevante che Contrada potesse non conoscere personalmente Vincenzo Spadaro o Cosimo Vernengo, seppure mafiosi di spessore, mentre è assai significativo che lo stesso

Spadaro avesse usato l'espressione dialettale “*nnu*”, cioè il dativo etico “a noi”.

Quanto, poi, al timore, addotto dallo Scarpisi, che le conversazioni in cella venissero captate, va rimarcata la piena logicità del racconto di Gaetano Costa, il quale non solo ha precisato che quello di Vincenzo Spadaro era stato una reazione del tutto estemporanea, ma ha soggiunto che né lo Scarpisi, né il Vernengo si erano lasciati andare a commenti di sorta (cfr. pag. 1099 della sentenza appellata :<< Il Costa ha affermato che gli altri due detenuti, pur essendosi mostrati incuriositi a quella notizia ed alla reazione dello Spadaro, non avevano fatto alcun commento>>); condotta, questa, spiegabile proprio con l'esigenza di oscurare un fatto riservato.

I difensori appellanti, infine (pag. 21, volume III dell'Atto di impugnazione) hanno enunciato dubbi sulla genuinità del racconto del Costa, dubbi legati alla circostanza che egli aveva raccontato, per la prima volta, l'episodio riguardante Contrada nell'ambito di altro procedimento penale, quando il Pubblico Ministero gli aveva chiesto se egli fosse a conoscenza di fatti riguardanti l'imputato.

La risposta dello stesso Costa è stata convincente, e tale da fare escludere l'ipotesi di stimolazioni artificiali: <<**COSTA G.** ...guardi, a me è stata fatta la domanda ben precisa e specifica: se sapevo, vista la qualità della nuova veste di collaboratore e visto che organicamente la Procura conosceva il mio inserimento nell'organizzazione criminale, se ero a conoscenza di fatti ben precisi del dottor Contrada. Io ricordavo questo episodio che ho vissuto e questo ho detto, altro

però non sapevo>> pag. 69 trascrizione udienza primo giugno 1995).

Né, del resto, sorprende che in un diverso procedimento il Pubblico Ministero avesse ritenuto di sondare il collaborante anche sulla posizione di Contrada, atteso che lo stesso Costa aveva avuto, come ricordato alle pagine 1097 e 1098 della sentenza appellata, rapporti con noti esponenti di “Cosa Nostra” nei diversi istituti di pena in cui era stato ristretto e dunque poteva avere avuto sentore di notizie di interesse.

In conclusione, le valutazioni del Tribunale in ordine alla credibilità intrinseca ed estrinseca di Gaetano Costa appaiono pienamente condivisibili, pur dovendosi rilevare che, di per sé, l’esternazione cui il collaborante ha riferito di avere assistito non enuncia specifiche condotte di agevolazione del sodalizio mafioso da parte dell’imputato e non consente di attualizzare con certezza alla fine del 1992 (epoca del commento “*“nnu consumaru!”*”) un rapporto collusivo che pure Vincenzo Spadaro aveva mostrato di considerare come acquisito al notorio ristretto di Cosa Nostra.

CAPITOLO XI

Le censure riguardanti le propalazioni di Gioacchino Pennino

Gioacchino Pennino, la cui collaborazione con la giustizia è iniziata il 30 Agosto 1994, aveva riferito di avere esercitato la professione di medico a Palermo sia presso laboratori di analisi di sua proprietà, sia con incarichi di rilievo all'interno di strutture pubbliche, mettendo al servizio di "Cosa Nostra" e dei suoi uomini, dopo la sua formale, ma riservata affiliazione all'interno della famiglia mafiosa di "Brancaccio", avvenuta alla fine del 1977, la sua attività professionale di medico.

Le sue dichiarazioni, come precisato dal Tribunale, non concernevano direttamente l'imputato, bensì soggetti a lui collegati a vario titolo secondo quanto emerso da altre risultanze dibattimentali e precisamente il funzionario di Polizia dott. Pietro Purpi, Stefano Bontate, Pietro Conti ed il magistrato dott. Domenico Signorino.

Esse, inoltre, avevano offerto significativi elementi di giudizio circa l'esistenza di logge massoniche "coperte", a Palermo.

Il Pennino aveva riferito di avere conosciuto Contrada soltanto in occasione di un colloquio investigativo, effettuato nell'ambito delle indagini sull'omicidio di Michele Reina, segretario provinciale della Democrazia Cristiana, partito nel quale egli stesso aveva militato.

Nel valutare la intrinseca attendibilità del Pennino, il Tribunale osservava che la genuinità delle notizie fornite si ricollegava al loro essere - spesso - frutto di conoscenze dirette o di confidenze casuali da parte di alcuni "uomini d'onore" a lui particolarmente vicini: in

sostanza, la riservatezza della affiliazione del Pennino rivelava i limiti, ma, al contempo, l'alto indice di affidabilità delle informazioni, riscontrate dalle convergenti dichiarazioni rese sul conto di Purpi, di Signorino, di Pietro Conti, ed anche sulla Massoneria, dai collaboratori di giustizia Mutolo, Marino Mannoia, Spatola e Pirrone, e quindi idonee a rafforzare il complesso delle risultanze a carico dell'imputato.

Le censure riguardanti le propalazioni di Gioacchino Pennino, sviluppate nel volume III, capitolo V, paragrafo V.1 dell'Atto di Impugnazione (pagine 2-12) si compendiano nelle seguenti, essenziali, proposizioni:

- a) il Pennino non ha reso alcuna dichiarazione accusatoria nei confronti dell'imputato non perché la sua era stata una affiliazione riservata, e, quindi, le sue conoscenze in ordine alle vicende interne della organizzazione mafiosa era limitate, bensì perché non aveva nulla da dire;
- b) è impensabile, infatti, che egli, affiliato ad una delle più potenti "famiglie di mafia" quale quella di Brancaccio (compresa nel mandamento del "papa" Michele Greco), della quale l'omonimo nonno e poi l'omonimo zio, imputato nel processo dei "114", erano stati rappresentanti, che sin dalla giovane età aveva vissuto in ambienti di mafia ed a contatto di mafiosi di rilievo, quali Michele Greco e Stefano Bontate, non fosse a conoscenza, né per cognizione diretta, né "de relato", del fatto - ove fosse stato vero - che il Contrada era

“nelle mani” di Cosa Nostra;

- c) tale notizia avrebbe dovuto necessariamente pervenirgli, se, come riferito dal collaboratore di giustizia Salvatore Cancemi all’udienza del 28 aprile 1994, <<*in Cosa Nostra era come quando si dice “pane e pasta” che il dr. Contrada era nelle mani di Rosario Riccobono e di Stefano Bontate e di Gaetano Badalamenti...*>>(pag. 742 della sentenza appellata);
- d) lo stesso Pennino non ha voluto ripetere o avallare le accuse di altri pentiti, di cui il 19 giugno 1995 (data dell’udienza in cui ha testimoniato) non poteva non essere a conoscenza, verosimilmente per non esporsi a censure di pedissequo adeguamento ad esse ovvero ad un addebito di calunnia per vendetta (il padre era stato arrestato nell’ambito delle indagini sull’ippodromo di Palermo personalmente condotte da Contrada);
- e) in tal modo, egli aveva anche inteso raggiungere lo scopo di fare apparire più credibili le sue accuse nei riguardi del funzionario di Polizia Purpi e del magistrato Signorino, di Pietro Conti, così come le sue indicazioni sulla esistenza di logge massoniche coperte a Palermo;
- f) egli, quindi, aveva perseguito in modo subdolo la finalità di porgere al Tribunale elementi per considerare avvalorate o non smentite altre propalazioni, come quelle di Rosario Spatola sui rapporti di Contrada con la massoneria;
- g) le propalazioni di Pennino sul magistrato Signorino e sul

funzionario di polizia Purpi (entrambi deceduti) non potevano in alcun modo essere ritenute idonee a rafforzare “il complesso delle risultanze a carico dell'imputato”, così come asserito a pag. 1133 della sentenza;

- h) segnatamente, per quanto riguarda Purpi - che il Pennino aveva dichiarato di avere visto scambiarsi calorosamente il saluto con Stefano Bontate ed al contempo dire <<“ *non lo conosce ? - guardi è Stefano Bontate, un mio grande amico, un grande “uomo d'onore”*”>> (pagg. 20-21-22-23 trascrizione udienza 19 giugno 1995) - la colleganza o l'amicizia con Contrada non potevano costituire o rafforzare la prova di contatti collusivi tra l'imputato e Stefano Bontate, a meno di volere attribuire proprietà traslative a rapporti personali;
- i) quanto, poi, alla posizione del dr. Domenico Signorino, era totalmente infondata l'affermazione del Pennino - de relato del mafioso Enzo Sutura appartenente alla cosca di Rosario Riccobono, (pagg. 27-28, ud. 19.6.1995) - secondo cui il predetto magistrato si sarebbe talora prestato, accompagnando nella propria autovettura Rosario Riccobono, a proteggerne la condizione di latitante o di ricercato;
- j) il dr. Signorino, infatti, all'epoca Sostituto Procuratore della Repubblica di Palermo, aveva sostenuto la pubblica accusa nel processo definito con sentenza del Tribunale di Palermo n°1092/78 - 160/78 dell'11 aprile 1978, di condanna di

Gaspere Mutolo alla pena di anni nove di reclusione per una lunga serie di tentativi di estorsioni e attentati dinamitardi (pena confermata in Appello e in Cassazione), oltre che nel 1° maxi-processo contro Cosa Nostra, nel quale erano stati imputati e condannati individui della “cosca” mafiosa di Rosario Riccobono, tra cui lo stesso Mutolo.

Orbene - premesso che il Tribunale ha dato ampia contezza degli elementi a sostegno della attendibilità intrinseca ed estrinseca del collaborante - non sono fondate le osservazioni sub a), b) e c), con le quali si vorrebbe fare discendere la infondatezza della contestazione di concorso esterno a carico dell'imputato dalla mancanza di indicazioni accusatorie, nei riguardi di Contrada, da parte dello stesso Gioacchino Pennino.

A questo riguardo, in primo luogo il Tribunale ha persuasivamente argomentato che l'affiliazione riservata del Pennino aveva necessariamente ridotto lo spettro dei contatti e dunque delle informazioni in suo possesso.

In secondo luogo, non sussiste la presunta inconciliabilità tra l'essere la disponibilità dell'imputato un fatto notorio in “Cosa Nostra” e la circostanza che alcuni dei collaboratori di giustizia escussi in questo processo ne fossero rimasti, per un certo tempo, all'oscuro.

Il Tribunale, a proposito delle propalazioni di Tommaso Buscetta (pag. 794 della sentenza appellata) - ma l'osservazione vale anche per il Pennino - ha rilevato: <<La circostanza che la notizia, sia pur in forma ancora generica, appresa dal Cancemi sul conto del dott. dr. Contrada non era stata

comunicata al Buscetta non può destare eccessiva perplessità perchè, come si è già avuto modo di specificare, i collaboranti hanno espressamente dichiarato di non avere avuto l'evenienza di affrontare tale argomento tra loro e, d'altra parte è dimostrato da tutti i racconti resi dai collaboratori di giustizia nell'ambito di questo processo, che la diffusione delle notizie all'interno dell'organizzazione mafiosa, ed in modo specifico quella riguardante l'odierno imputato, avveniva in relazione a specifiche "occasioni" che ne giustificavano la divulgazione(...).D'altra parte l'unico soggetto, per quel che è emerso nell'ambito dell'odierno procedimento, che avrebbe potuto riferire al Buscetta qualche notizia di segno contrario sul conto dell'odierno imputato sarebbe potuto essere il Cancemi, che ha dichiarato di avere appreso prima del proprio arresto quelle generiche notizie sulla "disponibilità" del dott. Contrada, mentre Mutolo, come Buscetta, aveva appreso con analogo stupore solo molto piu' tardi, quando si era presentata la possibilità e l'occasione nel 1981 di trattare l'argomento in oggetto con Rosario Riccobono, che il dr. Contrada era diventato "uomo a disposizione" di "Cosa Nostra">>.

Per quanto riguarda le ulteriori osservazioni svolte sub d), e) ,f), h) , i) e j) circa gli scopi, l'attendibilità e la rilevanza nei riguardi dell'imputato delle indicazioni riguardanti Pietro Conti ed il dr. Purpi, vanno richiamate le considerazioni già svolte trattando delle propalazioni di Maurizio Pirrone (quanto a Pietro Conti) e di Gaspare Mutolo e Francesco Marino Mannoia (quanto al dr. Purpi).

Con riguardo, invece, al dr. Signorino, il Pennino ha indicato la sua fonte in Enzo Sutura, conosciuto verso la fine degli anni '70 e divenuto suo cliente nei primi anni '80 del novecento, ritualmente presentatogli come "uomo d'onore" forse dallo stesso Michele Greco, suo

capomandamento (cfr. pag. 25 trascrizione udienza 19/6/1995). Il Sutura, in particolare, intorno al 1980-1981 avrebbe detto, mentre si trova a pranzare in un ristorante di Palermo con lui e con un certo Palazzotto, che in più occasioni il predetto magistrato aveva accompagnato, con la propria autovettura, Rosario Riccobono, così, di fatto, impedendone l'identificazione.

Orbene, l'oggetto di questo giudizio non è la posizione del dr. Signorino, ma la valutazione dei riscontri alle dichiarazioni del Pennino e del contributo da lui offerto rispetto alla posizione dell'odierno imputato.

Entro tali limiti non ci si può esimere dal rilevare che le considerazioni svolte a proposito della contemporanea frequentazione di via Jung da parte dell'imputato e del Riccobono non possono non sfiorare anche il dr. Signorino, che aveva abitato in quella strada.

Non è arbitraria, dunque, la citazione che il Tribunale ha fatto delle dichiarazioni del Pennino, come riscontro alle dichiarazioni di Rosario Spatola, sull'episodio dell'incontro al ristorante "Al Delfino", per avvalorare l'affermazione di più collaboranti (e tra questi lo stesso Mutolo) che il Riccobono conduceva una latitanza piuttosto tranquilla e non era alieno dal farsi vedere anche in luoghi pubblici.

Infine Gioacchino Pennino ha narrato di avere ricevuto la proposta di affiliarsi alla loggia segreta "dei trecento" da un uomo d'onore di Bagheria, il dott. Francesco Mineo, componente del Comitato Provinciale della Democrazia Cristiana ed esponente della corrente

andreottiana di Salvo Lima,¹ così come di avere ricevuto analoga proposta da Stefano Bontate.

Il suo racconto ha trovato riscontro nella sentenza di condanna resa dal Tribunale di Palermo il 9 luglio 1997 nei confronti di Mandalari Giuseppe, imputato del delitto di concorso esterno in associazione mafiosa, prodotta nel primo dibattimento di appello all'udienza del 24 marzo 2000, confermata in grado di appello con sentenza del 15 luglio 1998 e divenuta irrevocabile per il Mandalari a seguito del rigetto del ricorso per Cassazione in data 7 aprile 1999.

In detta sentenza, non solo vengono riconosciute la credibilità del Pennino e la rilevanza delle sue dichiarazioni << *soprattutto in ordine ai rapporti tra le associazioni mafiose e quelle massoniche*>> (pag. 54), ma si afferma << *effettivamente sussistente un generale interesse dell'associazione mafiosa denominata "Cosa Nostra" all'infiltrazione in organismi associativi comprendenti personaggi delle istituzioni>>, funzionalmente diretta << *a consentire la costituzione di rapporti interpersonali degli esponenti dell'associazione mafiosa ed i rappresentanti più illustri della società civile al fine di garantire raggiungimento degli scopi della medesima organizzazione criminosa...(.....)**

¹ Il Pennino ha dichiarato di essere stato iscritto sin dal 1975 ad una loggia massonica ufficiale con sede a Palermo, in Piazza Verdi, e, dopo circa un anno e mezzo di frequentazione, di essersi posto "in sonno" (pagine 42 e segg. trascrizione udienza 19 giugno 1995). Ha, inoltre, riferito di avere trascorso una lunga militanza all'interno del partito della Democrazia Cristiana fin dal 1956, prima nella corrente andreottiana facente capo a Palermo a Vito Ciancimino e Salvo Lima e dal 1984 all'interno del gruppo doroteo, ricoprendo numerose cariche di rilievo interne a tale partito politico (cfr. ff. 73 e ss. - 89 e ss.).

In tale contesto appare, pertanto, del tutto evidente che le caratteristiche operative dell'organizzazione mafiosa, la sua segretezza e la sua illiceità abbiano imposto l'utilizzazione di strutture associative dotate dei connotati della riservatezza dei singoli componenti o della totale segretezza degli stessi, poichè solo in tal modo gli esponenti mafiosi possono avere la certezza di entrare in contatto con soggetti professionalmente sfruttabili senza correre il rischio di vedere palesata all'esterno della struttura associativa particolare, e, quindi, anche agli organi investigativi e di polizia in particolare, l'esistenza di tali rapporti.

Inoltre, se la struttura associativa, comprendente esponenti delle istituzioni e imprenditori, appare al contempo caratterizzata dal vincolo solidaristico, che unisce tutti membri e li obbliga a prestarsi reciproca assistenza, la realizzazione degli scopi dell'associazione mafiosa, attraverso la partecipazione alla stessa di uno o più esponenti di rilievo dell'organizzazione criminosa, appare ancor più facilmente raggiungibile attraverso lo sfruttamento di regole originariamente costituite con finalità totalmente differenti.

Orbene, in un determinato periodo storico, che appare possibile collocare tra la fine degli anni '70 ed i primi anni '90, uno degli strumenti utilizzati per facilitare tale attività di infiltrazione all'interno delle istituzioni civili dello Stato e del mondo imprenditoriale ha operato attraverso l'affiliazione di esponenti mafiosi nell'ambito delle c.d. "Logge coperte" costituite all'interno, o parallelamente, alle singole obbedienze della massoneria ufficiale.

Invero, prima di procedere all'analisi delle caratteristiche peculiari di tali organismi, va subito evidenziato che la particolare riservatezza che caratterizza le attività di tali gruppi associativi, unitamente alla rilevanza dei singoli partecipi o, quantomeno, di alcuni di essi, ben si sposa con le sopra indicate esigenze dell'organizzazione mafiosa, la quale necessita di entrare in contatto con terzi, che, tramite la loro opera, possano garantire, spesso anche inconsapevolmente, la migliore realizzazione degli scopi di arricchimento ed impunità senza correre il rischio di essere facilmente individuati.

L'istruzione probatoria svolta in sede dibattimentale ha consentito di acquisire una mole di elementi dichiarativi dai quali può ritenersi accertato con sufficiente grado di certezza il dato dell'esistenza all'interno della massoneria ufficiale delle predette logge coperte, spesso però identificate con l'utilizzazione di appellativi differenti (segrete, riservate etc.) ma, sempre, comunque sostanzialmente contrapposte alle logge ufficiali caratterizzate dalla pubblicità dei lavori e dalla conoscibilità degli appartenenti>> (pagine 348-350 della sentenza menzionata).

In conclusione, lungi dall'essere il frutto della mirata ed indiretta modulazione di false accuse nei riguardi dell'imputato, il contributo di Gioacchino Pennino è consistito nella utile indicazione di circostanze di contorno, in più parti valorizzate dal Tribunale nel quadro delle complessive emergenze a carico dell'imputato.